

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 03/11/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37503-pubblico-impiego-e-controversie-fondamentale-la-data-del-15-settembre-2000>**

**Autore: Maffei Domenico**

**Pubblico impiego e controversie, fondamentale la data del  
15 settembre 2000**

**Domenico Maffei**

## **Pubblico impiego e controversie, fondamentale la data del 15 settembre 2000**

La data del 15 settembre 2000 – entro cui, ex art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, devono essere proposte a pena di decadenza le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 per restare attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, vale a dire un termine fissato per l'esercizio del diritto di azione, il superamento del quale impedisce la proposizione del ricorso sia al G.A. che dinanzi al G.O..

### **Il fatto**

Parte ricorrente chiede, innanzi all'adito Tar Napoli, di accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'intimata ASL, per l'infortunio occorso sul lavoro nel maggio 1995 e, conseguentemente, condannarsi tale amministrazione al risarcimento del danno.

In particolare, l'azione è stata proposta all'esito del giudizio instaurato davanti all'A.G.O., in relazione al quale sono state emesse una prima pronuncia del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro (che ha dichiarato il difetto di giurisdizione), la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato l'impugnazione (confermando la decisione di prime cure), la sentenza n. 26830 del 2009 con cui la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c. (per il deposito tardivo).

Nel costituirsi in giudizio, l'A.S.L. intimata 1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione in ragione del discrimine temporale di cui all'art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001, concludendo comunque per la reiezione dell'azione anche nel merito per l'infondatezza delle censure.

### **La decisione del Tar Napoli**

L'adito Tar Napoli ha sottolineato in sentenza un fondamentale dato di fatto, e cioè a dire che l'infortunio sul lavoro, del quale la ricorrente chiede di essere risarcita, si è verificato nel maggio 1995.

Non è poi contestato che la domanda proposta sia di natura contrattuale avendo la stessa ricorrente dedotto la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c. e della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro (con specifico riguardo al funzionamento del riduttore di pressione, il cui scoppio ha causato l'incidente).

Né è contestato che l'azione sia stata proposta davanti al Giudice del Lavoro (con atto depositato il 17 aprile 2001).

Ciò posto il Collegio rileva la fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'amministrazione resistente in quanto, come chiarito da una ormai consolidata giurisprudenza, la data del 15 settembre 2000 – entro la quale, ai sensi dell'art. 69 comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, devono essere proposte a pena di decadenza le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 per restare attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, vale a dire un termine fissato per l'esercizio del diritto di

azione, il superamento del quale impedisce la proposizione del ricorso sia al G.A. che dinanzi al G.O..

Né l'adito G.A. manca di sottolineare, in sentenza, come la domanda della ricorrente sia stata proposta per la prima volta dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con ricorso depositato il 17 aprile 2001, dunque ben oltre il termine decadenziale di legge.

Poiché il termine del 15 settembre 2000 costituisce un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente, se tale situazione non è stata fatta valere con ricorso depositato entro il termine stesso, il giudizio è improponibile, senza ulteriore applicazione dei principi sulla traslatio iudicii.

Infatti la caratteristica fondamentale di detto istituto, consistente nella salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali conseguenti alla proposizione della domanda davanti al giudice sfornito di giurisdizione, non può costituire un mezzo per aggirare i termini decadenziali o di prescrizione dettati dalla legge per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi nella sede propria, ovvero davanti al giudice munito di giurisdizione.

Tale limite è stato esplicitato dalla disciplina intervenuta a regolare in modo espresso l'istituto: tanto l'art. 59, comma 2, della L. n. 69 del 2009, quanto l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 104 del 2010 hanno, infatti, stabilito che la riproposizione della domanda dinanzi al giudice fornito di giurisdizione fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute".

Non solo. Precisa l'adito Collegio giudicante che non vale replicare che una siffatta interpretazione dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, contrasterebbe con il disposto degli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.

Come già osservato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2007, più volte la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità proposte nei confronti dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, rilevando che il termine decadenziale del 15 settembre 2000 si deve intendere giustificato per esigenze organizzative connesse al trapasso da una giurisdizione all'altra (Corte costituzionale, ordinanze 6 luglio 2004, n. 214; 26 maggio 2005, n. 213; 7 ottobre 2005 n. 382; 11 maggio 2006 n. 197).

Ha rilevato infatti la Corte Costituzionale che si deve considerare ragionevole la previsione di un termine di decadenza fissato nel suo minimo in oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale.

In particolare, con la sentenza n. 382 del 2005, la Corte ha argomentato nel senso che "la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti - relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune - purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie - per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo".

La Corte ha aggiunto, infine, che non sussiste nemmeno la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, "dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale".

**Tar Campania, Napoli, sez. V, 19/10/2015, n. 4900**

**Dichiara il ricorso inammissibile**

**Decisioni conformi**

La data del 15 settembre 2000 – entro la quale, ai sensi dell'art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, devono essere proposte a pena di decadenza le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 per restare attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, vale a dire un termine fissato per l'esercizio del diritto di azione, il superamento del quale impedisce la proposizione del ricorso sia al G.A. che dinanzi al G.O.

(Cass. civ., SS.UU., 7 marzo 2003, n. 3512).

La traslatio iudicii, che è istituto di salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali conseguenti alla proposizione della domanda davanti al giudice sfornito di giurisdizione, non può costituire un mezzo per aggirare i termini decadenziali o di prescrizione dettati dalla legge per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi nella sede propria, ovvero davanti al giudice munito di giurisdizione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 785).

### **Normativa di riferimento**

D.Lgs. n. 165/2001, art. 69

**N. 04900/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 04749/2010 REG.RIC.**

(di **Domenico Maffei**, Avvocato in Matera)